

XLII.

TORNATA DEL 21 MARZO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggio del presidente della Corte dei conti — Comunicazioni — Congedi — Annunzio d'interpellanza — Presentazione di progetti di legge — Commemorazione dei senatori Bruno e Colonna di Stigliano — Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la spedalità degli infermi poveri appartenenti al comune di Roma ricoverati negli ospedali della capitale » (N. 55) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Vitelleschi, Gadda, Borghese e Cappelli, relatore — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Parlano il ministro del tesoro ed i senatori Vitelleschi e Cappelli, relatore — Approvazione dei sei articoli del progetto di legge, dopo osservazioni dei senatori Gadda, Cappelli, relatore, Saredo, Pellegrini, Di Prampero e del ministro del tesoro — Discussione del progetto di legge: « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini » (N. 54) — Non ha luogo discussione generale e si rinvia a domani la discussione degli articoli.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, d'agricoltura, industria e commercio.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

« N. 28. — Il sindaco di Genova comunica una deliberazione presa da quel Consiglio comunale, con la quale si fa istanza al Governo per ottenere che alla città e porto di Genova sia dato un rapido ed economico accesso ferroviario al valico del Sempione.

« 29. — Il presidente della Deputazione provinciale di Caserta, in nome di quella Deputazione, fa istanza al Senato perchè il disegno di legge sul Catasto venga modificato nell'interesse delle 51 provincie a catasto non accelerato ».

Messaggio al presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Di Prampero di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Roma, addì 17 marzo 1900.

« In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare alla E. V. che nella prima quindicina del mese in corso non fu eseguita da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

« Il presidente
« G. FINALI ».

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1900

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego ora il signor senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del verbale di deposito dell'atto di nascita di S. A. R. il principe Ajmone di Savoia-Aosta.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge :

VERBALE DI DEPOSITO NEGLI ARCHIVI DEL SENATO DELL'ATTO DI NASCITA DI S. A. R. IL PRINCIPE AIMONE.

L'anno mille novecento addi diciassette marzo in Roma, nel palazzo del Senato ed in una sala della sua Biblioteca.

Dovendosi procedere alla iscrizione nel registro originale delle nascite, dell'atto di nascita di S. A. R. il principe Aimone, Roberto, Margherita, Maria, Giuseppe, Torino di Savoia Aosta, erasi estratto il giorno dieci del suddetto mese dal forziere destinato alla custodia degli atti di Stato civile della Reale Famiglia, il registro originale anzidetto.

Tale iscrizione fu eseguita sotto il num. XIII il giorno 13 di questo mese in Torino.

Ora, dovendosi procedere al deposito del registro medesimo nell'Archivio di Stato, sono quivi intervenuti S. E. il cav. Giuseppe Saracco, presidente del Senato, il barone comm. Giovanni Barracco, senatore questore ed il cavaliere Antonio Martini, bibliotecario archivista; ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi, ritenuta l'una dal presidente, l'altra dai senatori questori, e la terza dal bibliotecario archivista, si è ivi deposto il registro predetto. Dopo di che si è richiuso il forziere con le stesse tre chiavi, le quali sono state ritirate da ciascuno che le tiene rispettivamente in consegna.

In fede di quanto sopra si è redatto il presente verbale, firmato dagli intervenuti ed al quale si unisce la dichiarazione in data del 17 corrente dell'Archivista generale del Regno, per la consegna fatta a quegli Archivi dell'altro registro degli atti di nascita della Reale Famiglia, che erasi ritirato per iscrivervi l'atto di nascita sopra riferito.

Copia del presente atto sarà unita al pro-

cesso verbale della prima seduta pubblica del Senato.

Firmati all'originale: G. Saracco, presidente del Senato, Giovanni Barracco, senatore questore, Antonio Martini, bibliotecario archivista.

V. Per copia conforme
il Direttore della Segreteria
F. Pozzi.

REGIO ARCHIVIO DI STATO. — ROMA.

Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal signor comm. avv. Federico Pozzi, Direttore della Segreteria del Senato, il registro degli atti di nascita della Reale Famiglia, che si conserva in questo Archivio Generale del Regno, registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il Presidente del Senato per operarvi l'iscrizione dell'atto di nascita di S. A. R. il Principe Aimone, Roberto, Margherita, Maria, Giuseppe, Torino di Savoia Aosta figlio delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Aosta, la quale iscrizione venne fatta il tredici del corrente mese in Torino.

Roma, 17 marzo 1900.

Il soprintendente degli Archivi
firmato: DE PAOLI.

V. per copia conforme
Il Direttore di Segreteria
F. Pozzi.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma :

« I Capitani reggenti la Repubblica di S. Marino, nell'inaugurazione di un monumento in quel pubblico palazzo al senatore Paolo Onorato Vigliani, esprimono al Senato vivissimi sensi di ammirazione e di compianto per l'illustre defunto ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono il congedo di un mese, per motivi di salute, i senatori Garelli e Rossi Angelo.

Se non si fanno opposizioni, questi due congedi s'intenderanno accordati.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1900

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente domanda d'interpellanza:

« Il senatore Pasolini chiede d'interpellare il ministro della guerra intorno al troppo frequente rifiuto di riconoscere le malattie accusate dai soldati, finchè la loro evidenza non si imponga per eccessiva gravità ».

Non essendo presente il signor ministro della guerra, prego il ministro del Tesoro di volergli dare notizia di questa interpellanza.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Sarà mia cura comunicare al presidente del Consiglio, ministro *pro interim* della guerra, della domanda d'interpellanza ora letta dal Presidente.

Presentazione di progetti di legge.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge testè approvato dalla Camera dei deputati riguardante i « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 ».

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Autorizzazione della spesa di L. 300,000 per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati ».

PRESIDENTE. Do atto ai signori ministri dei lavori pubblici e del tesoro della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno, per ragione di competenza, trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del mio collega delle poste e telegrafi, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per le « Modificazioni postali e commerciali marittime », approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che, per ragioni di competenza, sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Commemorazioni dei senatori Bruno e Colonna di Stigliano.

PRESIDENTE. Signori senatori.

Nel volgere dei brevi giorni, dappoichè ci siamo separati, altri due fra i colleghi nostri sono discesi nel sepolcro: Lorenzo Bruno e Gioachino Colonna, principe di Stigliano.

Lorenzo Bruno era nato nel 1821 in Murazano, provincia di Cuneo, e quindi a 79 anni si spegneva nella sua diletta Torino, dove l'illustre vegliando, circondato dalla stima e dall'affetto universale, avea trascorso la parte migliore della sua bella ed onorata esistenza.

Gli è infatti colà che il compianto collega otteneva, appena ventenne, i diplomi della laurea, in medicina prima, poi in chirurgia, ed è all'ombra, e sotto le grandi ali dell'Università della regale Torino che si svolse in tutta la sua ampiezza, e si manifestò particolarmente nel diuturno esercizio della sua nobile professione, il poderoso ingegno di Lorenzo Bruno, talchè morto il Riberi nel 1862, l'unanime consenso dei dotti e dei profani determinò la scelta del successore nella persona del Bruno, che da quel giorno, e fino a che gli durò la vita, tenne sempre con grande onore la cattedra di medicina operativa e di clinica chirurgica, nella quale non conobbe rivali.

Io non dirò, perocchè questo non è ufficio mio, dei meriti scientifici di Lorenzo Bruno, nè della scrupolosa esattezza con la quale soleva conciliare i doveri della cattedra coi riguardi dovuti alla numerosa clientela che pendeva dal suo labbro, e ne ascoltava i consigli con la fede e la riverenza filiale.

A me tuttavia, quantunque profano, sia lecito affermare, che l'opera del professore si distinse specialmente, e vuole essere principalmente commendata per ciò che nella sua lunga e brillante carriera, l'onorando uomo si studiò particolarmente di imprimere al suo insegnamento un indirizzo pratico, che stesse in relazione con la realtà e con le contingenze della vita, che oramai gli erano divenute famigliari.

La fama del clinico insigne sali presto fino alla reggia, onde avvenne che il Re Vittorio Emanuele lo nominò suo medico di fiducia; tal che a Lorenzo Bruno era riserbato il doloroso ufficio di chiudere gli occhi al Gran Re, e di pronunziare in quel momento fatale la frase oramai consacrata alla storia: *È morto il Primo Re d'Italia, come il viaggiatore che riposa dopo il lungo cammino!* (*Bene*).

Egli era tuttavia, e rimase sempre di una semplicità ammirevole, che sgraziatamente non sembra più appropriata ai tempi nostri. Tale invece e tanta fu l'operosità di quel valentuomo che quando gli elettori amministrativi di Torino e di Murazzano lo chiamarono a sedere nei Consigli del Comune e della Provincia, trovò ancora il tempo per adempiere i doveri incrementi ai diversi uffici con quella rettitudine di intendimenti e con la stessa sincerità e fermezza di convinzioni, che sino dal 1865, mentre s'inauguravano gli studi nella Università di Torino, gli era avvenuto di manifestare, inneggiando all'accordo fra la Fede e la Scienza.

Il vero è, che liberale di principii e di azione, Lorenzo Bruno dimostrò coi fatti, meglio che in parole, di saper servire la causa dell'umanità con l'esercizio della prima e la più nobile delle virtù cristiane. Lorenzo Bruno, fu un filantropo nel vero e più schietto significato della parola. (*Bene*).

Come niun altro seppe, e difficilmente saprà mai fare, non passò forse giorno senza che egli abbia avuto l'opportunità, quasi senza darsene per inteso, di curare personalmente tanti poveri infelici. Ma testimone di infinite miserie consentì a presiedere, od almeno a prender parte attiva alle amministrazioni delle principali opere pie di Torino. Io non mi indugierò a dire di ciascuna, e quanto sia il bene da esso operato con l'azione diretta e col consiglio di tutte le ore, ma non saprei tacere che il nostro Bruno fu uno dei più strenui propugnatori delle benemerite Colonie alpine pei bambini poveri, tanto che nella solenne occasione del suo giubileo professionale, celebrato nel 1894, al quale presero parte tutte le classi sociali, vinse il pensiero di creare una di queste Colonie alpine che si intitola al nome onorato di Lorenzo Bruno.

E quando un gruppo di discepoli e di amici raccolti intorno alla salma del venerando cittadino, intesero che per rispetto alla volontà

del defunto si dovevano astenere dal deporre un fiore sulla bara dell'uomo che si avviava alla sua ultima dimora, facilmente si convenne di farne un'offerta a quella benefica, ma pur sempre bisognosa istituzione delle *Colonie Alpine*, pensando non senza ragione che quell'anima eletta dovesse sentirsi particolarmente rallegrata del pietoso ricordo.

Egli aveva, a sua volta, prima di morire, in mezzo ai molti e cospicui lasciti di beneficenza, disposto di egregia somma a beneficio dei poveretti delle Colonie Alpine, che dilesse particolarmente fino alle ore estreme della sua nobile esistenza.

Lorenzo Bruno era senatore del Regno dal 17 novembre 1876, e se l'animo si sente attristato che sia toccato a me, suo vecchio amico, di ricordare in maniera tanto succinta, le virtù dell'estinto collega, il Senato non può non dolersi di aver perduto uno dei suoi, che teneva un luogo distinto fra i più eminenti cultori della scienza medica, un cittadino esemplarmente virtuoso, un filantropo insigne, che bene operò a beneficio della patria e dell'umanità sofferente. (*Approvazioni*).

Onore a te, o Lorenzo Bruno, che hai vissuto, beneficiando il prossimo tuo! Così il Signore Iddio, che rimerita l'uomo secondo le opere sue, ti accolga nel suo seno, e ti dia la pace eterna, come giusto premio di una vita operosa, nobilmente spesa a servizio di una fra le cause più sante che sollevano l'uomo all'altezza della Divinità. (*Vive approvazioni*).

Indi a tre giorni, ossia nel dì 7 del corrente mese spirava in Napoli dov'era nato nel 1809 Gioacchino Colonna, principe di Stigliano.

Egli era senatore del Regno, fino dal 20 gennaio 1861, e basta ricordare quella data, perchè rimanga sottinteso, che sotto il Governo dei Borboni, il nobile uomo avea sposato con amore la causa della libertà e della indipendenza italiana, onde fu giudicato degno di essere chiamato fra i primi ed i più onorandi cittadini delle provincie del Mezzogiorno, a far parte del primo Corpo politico dell'Italia nuova.

Il Governo del Re già sapeva di poter fare largo assegno sul patriottismo del principe Colonna, e perciò l'aveva nominato comandante generale della guardia nazionale di Napoli. Nel quale ufficio, a que' tempi delicatissimo, come

altresi in quello di prefetto del Castello reale di Caserta, il compianto Collega si mostrò sempre all'altezza de' suoi doveri, e seppe meritarsi la fiducia della cittadinanza Napoletana, che lo ricambiava di stima e di affetto.

Come senatore, fu per alcuni anni abbastanza assiduo ai lavori di questo alto Consesso, ma da parecchio tempo la tarda età non gli permetteva più di prender parte alle nostre adunanze. Difatti col 25 luglio dell'anno che corre, l'ottimo Collega nostro stava per compiere il novantesimo primo anno di vita, e così, con Gioacchino Colonna principe di Stigliano si è spento il Decano in titolo di età di questo Senato, che ricorda la squisita gentilezza, la bontà che gli traspariva dal volto, e la generosità del Patrizio napoletano, alla cui memoria io mando a nome vostro quest'ultimo tributo di stima e di affetto (*Bene!*).

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Il Governo si associa all'eloquente tributo di compianto e di stima reso dall'illustre presidente del Senato agli uomini egregi che furono testè rapiti alla considerazione e all'affetto di questa assemblea.

Lorenzo Bruno, fu insigne nella scienza e nell'arte sua.

Singolarmente pregiato per la leale saldezza dei suoi convincimenti; universalmente lodato ed amato per la larga carità sapientemente ispirata.

Il senatore Colonna lascia degna memoria di sè nella storia del patriottismo italiano.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la spediabilità degli infermi poveri non appartenenti al Comune di Roma ricoverati negli ospedali della Capitale » (N. 55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la spediabilità degli infermi poveri non appartenenti al Comune di Roma, ricoverati negli ospedali della Capitale.

Prego il senatore, segretario, Chiala, di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 55).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi, iscritto.

VITELLESCHI. Io ho domandato la parola per rendere conto della opinione di quella minoranza di cui è parola nella relazione, nella quale, mi sono costituito a riguardo di questa legge a titolo della lunga consuetudine che ho avuto in queste faccende della beneficenza di Roma. Ed è appunto questa mia lunga esperienza che ho creduto mio dovere di metter a contribuzione del Senato prima che esso prenda una definitiva deliberazione sopra un soggetto che, benchè meramente locale, non manca di avere una certa importanza.

Comincio per avvertire che questa legge non è il prodotto spontaneo di un concetto formato dal Governo, o da persone che avessero studiato la questione.

Questa è una legge di transazione prodotta dal conflitto di una quantità di piccoli interessi. È stata fatta, e ritoccata più volte, secondo che questi interessi s'imponevano, ed è accaduto quello che avviene sempre in queste circostanze, vale a dire che i piccoli interessi, che si sono agitati, sono stati gli unici soddisfatti mentre sono stati sacrificati i due grandi interessi ai quali questa legge avrebbe dovuto provvedere, e cioè quello della ospedalità di Roma e quello dello Stato.

In sostanza questa legge, che sarebbe stata fatta per porre fine ad uno stato anormale pel quale gli ospedali di Roma correvano alla ruina e pel quale i danni di questa ruina ricadevano sullo Stato, è riuscita precisamente a mantenere aperta la china per la quale si rovinano gli ospedali, e per farne ricadere in definitiva il carico sulle spalle dello Stato.

Ed è facile a dimostrarlo.

Mi sia permesso, brevissimamente di riassumere la storia degli ospedali di Roma.

Gli ospedali di Roma erano di fondazione papale e partecipavano alla cattolicità di questa istituzione, e quindi erano aperti indistintamente a tutti.

A quell'epoca le comunicazioni erano scarse e la popolazione di Roma era appena fra 150 e 180,000 abitanti.

Ciò non ostante per mantenerli occorsero larghe e numerose donazioni dei Papi per tenerli in vita; i loro archivi ne prestano larga testimonianza; e malgrado queste donazioni costantemente il Governo papale doveva concorrere con nuovi fondi perchè potessero mantenersi. Tanto era il gravame che portava finanziariamente questa loro illimitata ospitalità in un'epoca in cui la città di Roma era metà di quello che è adesso ed in cui le comunicazioni col di fuori erano rare e difficili.

Venuto il 1870, naturalmente, questa fonte inesausta di sussidi che corrispondeva alla carità inesauribile, cessò, e gli ospedali di Roma entrarono nelle condizioni ordinarie di tutti gli ospedali ordinari, ossia essi dovettero vivere del loro patrimonio. La conseguenza di questo cambiamento avrebbe dovuto essere di limitare anche le ammissioni negli ospedali. Il Governo italiano - e io non saprei biasimarlo - con un provvedimento altrettanto politico che umano, volle che gli ospedali di Roma rimanessero aperti a chiunque vi accorresse.

Ma la conseguenza di questo doppio fatto, e cioè di essere rientrati per la gestione amministrativa nelle condizioni normali di tutti gli ospedali civili ma avendo conservato l'universalità per l'accoglienza dei malati, fu che in brevissimo tempo il patrimonio degli ospedali andò in completa rovina. Mi ricordo che l'egregia persona che imprese allora ad amministrare ed amministra ancora oggi quei patrimoni, mi dimostrò che di rendita netta per l'ospedale di Santo Spirito a un dato momento da 500 mila circa, che era, era rimasta a sole 40 mila lire.

Per riparare a questa distruzione di patrimonio intervenne il Governo, e si cominciò con un grosso debito, fatto, se non erro, con la Cassa di risparmio di Milano, poi intervenne per la prima volta l'asse ecclesiastico, e così questo patrimonio fu ricostituito per un paio di volte, ma con pari rapidità fu di nuovo esaurito.

Si venne anche in accordi col comune di Roma, che pagò per un tempo il supero delle spese alle quali non potevano bastare le rendite degli ospedali; ed il municipio cominciò per pagare un centinaio di mila lire, ma ben presto la somma ascese a parecchie centinaia di mille lire. Finchè fra questa e altre spese

disproporzionate alle sue forze anche il municipio, come gli ospedali, dovè abbassare le armi e, come si dice, chiudere gli sportelli.

Fu dopo questa catastrofe che intervenne la legge Crispi, la quale, fra gli allenimenti che cercò di portare alle condizioni del municipio di Roma, gli tolse le spese di beneficenza, affidandole alle congregazioni di carità nominalmente, perchè praticamente provvede il Governo mi pare con un milione e mezzo.

Gli ospedali andarono innanzi con le sovvenzioni che ricevevano apparentemente dalla Congregazione di carità, ma effettivamente dal Governo. Ma niente bastava. Si provarono economie che riuscirono ineseguibili. Occorsero altri sussidi. Il Governo, che era già gravato di una così grossa somma, si sentiva minacciato di oneri indefiniti. E quindi si venne ad un ultimo partito eroico, e cioè di metter le mani sopra il patrimonio dell'asse ecclesiastico, si quale, come il Senato sa, deve devolvere tutti i suoi sopravvanzi alla beneficenza di Roma: si scontò il futuro; e fu passato avanti tempo la più gran parte della rendita dell'asse ecclesiastico alla congregazione di carità ed agli ospedali. Il Governo si assunse di pagare le pensioni in modo che fin d'ora il patrimonio dell'asse ecclesiastico fu affidata quasi esclusivamente alla congregazione di carità e agli ospedali.

Malgrado questa ultima risorsa rimaneva un *deficit* annuo per sopperire alla spesa degli ospedali, ed allora si pensò a far contribuire i comuni per i rispettivi malati secondo che vi appartengono. Sul principio questo rimedio ebbe poco effetto, ma quando questa legge fu corroborata coi sussidiari per la sua esecuzione, per la prima volta il bilancio degli ospedali si trovò in pareggio.

Fu allora che insorsero i comuni ed i loro rappresentanti, e si fece un gran rumore intorno a questa, che chiamano essi, non so con quanta ragione, un'imposizione ingiusta; dico non so con quanta ragione essendochè appartiene ai comuni la cura dei loro malati poveri, e non agli ospedali di Roma o alla provincia o al Governo.

Ma non valsero ragioni, una corrente parlamentare ottenne questa legge per la quale si aboliscono le contribuzioni.

Solo che si chiese agli ospedali quanto essi ritiravano dalle contribuzioni dei comuni e si

rispose che queste ascendevano a circa lire 400,000.

Il Governo ossequente a quelle insistenze fece di necessità virtù e si tolse un altro carico di 300,000 lire all'anno che non è piccola cosa.

Si trattava di trovare altre 100,000 lire che si sono andate cercate alla ventura.

Nel progetto ministeriale di prima edizione si erano così distribuite: 50,000 lire alla provincia di Roma e 50,000 lire alle confraternite così dette nazionali, in realtà provinciali, le quali non si è mai saputo perchè si sono salvate dal naufragio che ha sommerso le altre confraternite romane.

Non si è mai saputo perchè i Romani non si possono dare il lusso di avere delle confraternite in Roma e i provinciali sì.

Questo non trova altra spiegazione che nel rispettivo valore delle influenze parlamentari. Esse sono state abbastanza poderose, perchè malgrado tutto il vento contrario che soffia contro tali istituzioni, queste confraternite si sono salvate.

Ebbene, assicurato questo privilegio non pareva indiscreto che si dicesse loro: siccome fra i vostri compiti c'era di soccorrere i vostri concittadini o poveri o malati, parrebbe giusto che fosse loro domandato un contributo per l'ospedalità di Roma anche in ragione della eventualità che i loro concittadini sieno ricoverati.

Neanche questo piacque ai protettori delle confraternite ed il Governo per aver pace coi *seguaci suoi* abbandonò anche questa rubrica. Bisognava applicare le 50,000 lire a qualcuna.

Dallì sù alla provincia di Roma. Probabilmente i deputati di Roma non facevano eguale paura e la provincia di Roma dovrà pagare queste 100,000 lire.

Ora questa è semplicemente una grande ingiustizia, perchè le provincie non hanno avuto mai il carico nè dell'assistenza sanitaria, nè dell'ospedalità.

I carichi della provincia sono determinati dalla legge e si sa esattamente quali sono.

Se si carica la provincia di Roma di questi pesi non so perchè non si debbano caricare anche le altre provincie. E se si turbano così tutte le mansioni a che fare leggi?

La provincia di Roma aggravata di questo grosso peso sarà obbligata ad aumentare la

sua sovrimposta, in onore delle confraternite e per la buona pace del Ministero.

Ecco dunque come si è formato questo progetto. Ed ora esaminiamolo. E qui prego il Senato di seguire il mio ragionamento. Dunque queste 400,000 lire che si suppone rappresentino il *deficit* degli ospedali, sono pagate per 300,000 lire dal Governo, e per 100,000 dalla provincia di Roma.

Ma bisogna sapere che lo scopo dei contributi dei comuni era duplice. Uno era il sussidio materiale, e quello era il minimo; ma il più importante era di porre un freno all'invio dei malati a Roma.

Errerebbe grandemente chiunque credesse che io e tutti quelli che insorgono contro questa legge facciano questione perchè quelli che cadono malati di febbre nella campagna romana sieno curati in Roma anche senza indennizzo da qualunque parte vengano. Non è di ciò che si tratta, si tratta degli altri, di tutti i malati che per avventura partono anche dai loro paesi per venirsi a curare a Roma.

Dato lo stato di fatto per cui a cento miglia di raggio intorno a Roma non vi sono degli ospedali possibili, così i malati accorrono naturalmente a Roma. Il bravo sindaco di un paese anche posto a 60 o 70 miglia di distanza da Roma, non ha meglio a fare quando ha un malato grave che di metterlo in ferrovia con un biglietto di terza classe, mandarlo a curarsi a Santo Spirito. Così non gli costa più di 10 o 15 lire, e lo fa curare in uno dei migliori ospedali, provvisto di ottimi medici e di tutto il necessario.

E volete una prova che sia così? Ha bastato questo breve periodo, in cui si è mantenuta la contribuzione, per far sorgere già tre ospedali nella provincia, dei quali alcuno, e me lo hanno detto persone competentissime, è un vero modello: e perchè? Perchè piuttosto che sopportare il peso delle contribuzioni, valeva meglio curare i malati in paese. La cura in paese costa meno che la diaria dell'ospedale, il biglietto di ferrovia costa meno che la cura in paese.

E del resto l'esperienza è fatta da lunga mano; la Lombardia, la Toscana e tutti i paesi più progrediti d'Italia, hanno i loro ospedali in tutte le città mezzane, che sono il prodotto del sistema delle contribuzioni, che è stato mantenuto dall'Austria e dal granduca di Toscana.

Questo era necessario di far osservare al Senato perchè comprenda che il *deficit* degli ospedali è di 400,000 lire sotto l'azione della legge sui contributi che ha messo un freno. Ma tolto questo freno e aboliti i contributi, il Senato può essere certo che il progresso ascendente del *deficit* sarà proporzionale all'aumento dello afflusso dalla periferia povera e mancante di tutto al centro ben servito e provveduto di tutti i mezzi di soccorso.

Ora noi abbiamo avuto luogo di vedere la ragione rapida con cui si è moltiplicato l'afflusso dei malati a Roma prima della vigente legge.

L'onere del comune quando questi intervenne si duplicò e triplicò a brevissima distanza di tempo. Potete essere sicuri che queste 400,000 lire ben presto diverranno 5, 6, 700,000.

Ora per quella eventualità che cosa dispone la legge? Ha trovato una formola per calmare le immaginazioni e lasciar credere che si provvedeva. È detto nell'art. 3 che quando sarà sorpassato l'attivo del bilancio degli ospedali, allora si potrà reclamare la famosa contribuzione. Ma io lascio al senso pratico del Senato, dove siedono tanti uomini che hanno la abitudine delle amministrazioni, a giudicare come, quando sia ben stabilita la massima e si siano persuasi i comuni di non dovere più alcun contributo, e ciò per una vera e propria legge approvata dal Parlamento, il giorno che si dirà loro di tornare a contribuire cosa diranno? Quando cento dei loro malati saranno stati curati *gratis* figuratevi se capiranno di pagare per il centuno! E quante scuse avranno per non pagare, non fosse che la gestione più o meno buona degli ospedali.

Se mal volentieri pagano adesso, figuratevi se pagheranno poi; oggi, se pagano, è per le disposizioni complementari che sono state adottate per rafforzare la legge. Ma anche queste disposizioni sono sparite, e in tutto il progetto di legge non c'è che un ingenuo invito a pagare senza nessun mezzo per esigere. Quell'articolo è una mera lustra.

I comuni non hanno pagato mai e non pagheranno mai spontaneamente; e a meno di leggi speciali qualunque azione contro di loro è inefficace, e questa è la ragione perchè dai promotori della legge quell'articolo si è lasciato passare perchè sapevano che non avrebbe nessun effetto. Quel che di fatto avverrà in

seguito dell'applicazione di questa legge sarà che il *deficit* ascendente ricomincerà sui bilanci degli ospedali.

Sui primi tempi evidentemente il Governo chiuderà gli occhi quanto potrà per non essere obbligato a vedere e per non tornare alla Camera a domandare nuovi sacrifici.

Durante questo tempo gli ospedali torneranno ad oberarsi come si erano oberati prima, e quando infine la condizione degli ospedali sarà disperata allora il Governo sarà bene obbligato a intervenire, e non con cento mila ma 5, 6, 700 mila lire quello che sarà.

Ecco il perchè io vi diceva che questa legge ha soddisfatto le esigenze dei comuni, ma non quelle degli ospedali di Roma, che tornerà ad avviare alla rovina, nè a quelle dello Stato al quale prepara un onere del quale fin d'ora è difficile prevederne i limiti. Non potendo più fare appello ai comuni, e non essendovi più assi ecclesiastici da assorbire, lo Stato dovrà intervenire sostanzialmente e largamente a meno che non voglia lasciare chiudere le porte degli ospedali di Roma.

Questa è la situazione reale, che questa legge pure rivestita di molte frasi, prepara per un prossimo avvenire.

Ora, se il Governo è disposto ad assumere gli ospedali di Roma, come ospedali della capitale, lo faccia fin d'ora, ed avrà il vantaggio di lasciare almeno integra la fortuna degli ospedali.

Invece con questa legge piano piano esso lascerà distruggere tutto il patrimonio ospedaliero, onde sarà obbligato non solo di sussidiare ma di provvedere in tutto e per tutto agli ospedali di Roma.

Ora a tutto ciò si potrebbe rimediare facilmente. Io riconosco che la prima legge, la quale stabilì le contribuzioni dei comuni per l'intera diaria dei malati, abbia potuto riuscire gravosa, e capisco che quei comuni che si sono trovati a pagare l'intera diaria forse per qualche centinaio di malati si sieno trovati a disagio.

Ma questo è stato un primo esperimento in proposito del quale si riconobbero gli inconvenienti. Oggi, una volta che il Governo contribuisce con 300,000 lire si potrebbe mantenere una aliquota molto più lieve che riempisse quel tanto che manca oltre le 300,000 lire, operando

d'altronde come freno e perciò impedendo che questa somma si raddoppi come è già avvenuto.

In verità io credo che volendo nella nostra condizione fare una legge efficace e duratura bisognava lasciare ammettere il principio della contribuzione, stabilendolo in una quota molto lieve, facendo delle eccezioni per certe categorie di malati, come quelli che divengono tali nell'agro romano, per ragione di umanità non meno che di una sana politica.

Ma quello che ci voleva era di mantenere un freno ai paesi i quali mandano qui a curare i loro malati. Senza questo freno gli spedali di Roma presenteranno un problema insolubile e quel che anche è più importante un deficit che non si colmerà mai.

Nessuno può dire cosa diverrà il bilancio degli ospedali di Roma fra 5, 6, 7, 8, 10 anni, se non si mette nessun freno alle provenienze esteriori. In un paese così poco progredito come quello che circonda Roma e dove gli ospedali in condizioni sufficienti sono così rari, gli ospedali di Roma dovranno in tempo brevissimo duplicare o triplicare il loro servizio.

Io, ripeto, ho creduto di dover sottoporre queste considerazioni al Senato perchè sappia quali saranno le conseguenze di questa legge e come l'ultimo carico di questo importante servizio della capitale del Regno rimarrà al Governo. Purtroppo sarà così ma non si dovrebbe arrivare a questo estremo che quando non si potesse altrimenti provvedere. E parmi avere dimostrato che questo non sia il caso dapoichè non so persuadermi che non si possa mantenere in una certa misura un limite che permetta agli ospedali di Roma di funzionare indipendentemente senza il sacrificio della provincia e col minore carico del Governo.

O queste mie parole avranno persuaso l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale del Senato che vi è qualche cosa da ritoccare in questa legge per renderla efficace e definitiva, e io avrei la convinzione di avere reso un vero servizio a degli istituti come gli ospedali romani che meritano la più alta considerazione per la loro importanza, per la loro gran figura storica e per i servigi che rendono.

E di avere reso un servizio non meno importante allo Stato impedendogli di trovarsi fra qualche anno nelle stesse condizioni di due

o tre anni fa, in cui ha dovuto sacrificare enormi somme e una intiera fortuna, quella dell'Asse ecclesiastico, per riparare ai disordini avvenuti. Se non otterrò questo risultato, per lo meno avrò la soddisfazione di avere avvertito il Governo ed il Senato perchè sappiano a che cosa lo Stato si espone.

In un'altra Assemblea molto meno importante di questa, io feci un vaticinio simile, quando appunto si stavano per prendere delle deliberazioni anche meno corrette di queste. Rimasi solo del mio parere.

Parecchi anni dopo, uno dei nostri colleghi, nominato poi Commissario per reggere quella amministrazione, che era andata in rovina, ritrovò registrati quei miei vaticini e li ricordò in questa aula, in Senato, dicendo: « *l'on. Vitelleschi l'aveva preveduto che si sarebbe dovuto finire così* ». Non vorrei che in una prossima occasione io dovessi avere questa triste lode.

In sostanza mi riassumo. Io credo che questa legge, riveduta con ritocchi, che nell'insieme non la cambierebbero sensibilmente, potrebbe divenire una legge utile e definitiva. E perciò io faccio proposta che questa legge sia riveduta e perciò rimandata all'Ufficio centrale perchè, d'accordo col Governo, sia corretta nelle sue parti le più difettose e particolarmente in quelle alle quali ho fatto allusione. E fra queste, si faccia sparire o almeno si scemi d'importanza la grave ingiustizia fatta alla provincia di Roma. Il Parlamento può fare quello che vuole, anche il bianco dal nero, almeno così si dice.

Ma nessun Parlamento ha interesse a commettere delle ingiustizie perchè al di sopra dei Parlamenti vi è la coscienza pubblica.

E non vedo quale interesse abbia il Governo, abbia il Senato, a commettere una così flagrante ingiustizia verso la provincia di Roma.

Al contrario egli è proprio con un seguito di questi provvedimenti che mantiene quella poco benevola disposizione nella coscienza del paese che estendendosi dai Corpi morali agli individui e viceversa, fa sì che alla fine un Governo si trova a disagio in mezzo al malcontento universale.

Non ho altro d'aggiungere. Mantengo la mia proposta che sia rimandata la legge all'Ufficio centrale perchè sia corretta secondo le indicazioni che ho accennate.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Le considerazioni svolte ora dal nostro collega Vitelleschi, mi pare, se io ho ben compreso, che si riducono a far esonerare la provincia di Roma dall'annuo concorso che nell'attuale progetto di legge verrebbe stabilito di cento e più mila lire a carico della stessa per sopperire alla deficienza nelle rendite a fronte degli ospedali di Roma.

Effettivamente la provincia di Roma, secondo il progetto, sarebbe chiamata a pagare essa invece dei comuni, i quali hanno il debito delle ospedalità per gli ammalati poveri che mandano agli ospedali di Roma.

L'esperienza ha provato, in questo ha perfettamente ragione il nostro collega Vitelleschi, come i comuni abusino di questo sistema che tengono con loro gli ospedali di Roma di ricevere a credito gli ammalati poveri.

Questa fu la causa principale della rovina degli ospedali medesimi ai quali per le vicende politiche occorse, vennero a mancare gran parte delle fonti di reddito che prima avevano sotto il domino pontificio, e loro davano modo di una larga ammissione dei poveri ammalati.

Ora questo progetto di legge è diretto, secondo il pensiero del Governo, che vedo diviso perfettamente dalla Commissione, a tutelare gli ospedali di Roma da questa deficienza di mezzi.

Trovandosi gli ospedali in queste condizioni di deficienza dei loro redditi hanno domandato ed ottenuto giustamente che venga provveduto dallo Stato e dai comuni che fruirono della ospedalità. Ma i comuni mancavano a soddisfare le contabilità a loro carico, e il Governo, come la forza delle cose portava, viene con questo progetto ad assumere esso la parte maggiore, di quella deficienza che gli ospedali devono incontrare in dipendenza di questi malati che affluiscono dai comuni esterni. Tale deficienza, dietro una media degli ultimi anni fu calcolata in annue lire quattrocento mila circa, delle quali L. 300,000 vengono assunte dallo Stato, e L. 100,000 si metterebbero a carico della provincia. Se poi la deficienza si avverasse in una somma maggiore allora interverrebbero i comuni con una quota limitata che viene determinata nel progetto in discussione.

Ora fa una certa meraviglia vedere posta a

carico della provincia un onere che è onere dei comuni, e ciò per il fatto che i comuni non lo adempiono; e così vien posto ad onere della provincia un servizio che per legge non è direttamente a carico suo. Prima di dare il mio voto vorrei conoscere se questa proposta di concorso di spesa fu concordata con la provincia di Roma, ovvero se il Governo che ci chiama ad imporre alla provincia di Roma questo concorso per sola forza di legge.

Se fosse così, se la provincia non avesse concordato di venire essa in aiuto agli ospedali, sostituendosi ai comuni, allora ritengo che il progetto di legge non raggiungerebbe il suo scopo, mentre resterebbe sempre il pericolo di vedere accrescere continuamente il numero dei malati affluente dai comuni, che disinteressati o quasi, manderebbero di cuor leggiero i poveri all'ospedale, ed il concorso che noi portiamo ora agli ospedali sarebbe sempre debordato.

Ora se la provincia, riguardo a questo concorso di spesa per gli ospedali non si è posta d'accordo col Governo, nell'animo mio si sollevano molti dubbi sulla giustezza ed opportunità di questo provvedimento, onde pregherei la Commissione ed il ministro a voler darmi qualche schiarimento in proposito.

Io non comprendo perchè la provincia di Roma debba fare quello che le altre provincie non fanno; perchè essa debba sostituire i comuni debitori verso gli ospedali, assumendo un onere che le altre provincie non assumono.

Questa è una interrogazione che io mi permetto di fare, perchè avendo letto la relazione ministeriale, e quella dell'Ufficio centrale non ho trovato in argomento una spiegazione che mi tranquillizzi.

Le osservazioni che ha fatto il senatore Vitelleschi mi hanno dato a pensare: ma dirò francamente al collega, che non divido le accuse che egli muove al Governo. Finora il Governo ha portato tutto il suo interessamento a venire in aiuto degli ospedali di Roma.

Dal discorso del senatore Vitelleschi parebbe che lo Stato sia causa della rovina degli ospedali di Roma.

Le circostanze non permisero allo Stato di efficacemente intervenire in tempo ad impedire che gli ospedali avessero un forte disavanzo, ma non lo si può accusare di averli abbandono-

nati senza soccorso. Lo Stato corrisponde annualmente agli ospedali di Roma una somma di oltre un milione, cosa che non fa per nessun'altra provincia, ed anche oggi per le deficienze che riguardano un servizio speciale, quello degli ammalati poveri non romani, lo Stato propone in questa legge di concorrere con annue 300 mila lire. Mi pare adunque che non si possa affermare, come fa il nostro collega, che lo Stato è colpevole della situazione degli ospedali. Ciò non è giusto, o dirò meglio, ciò non corrisponde alla situazione creata dagli antecedenti.

Tocca invece una vera piaga quando il collega dice che i comuni disinteressati avvieranno a frotte gli ammalati agli ospedali, e vedremo il rinnovarsi delle condizioni disastrose degli ospedali di Roma.

Aspetto pertanto uno schiarimento che illumini il mio voto.

BORGHESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGHESE. Come presidente della Deputazione provinciale di Roma, ho domandato la parola per una semplice dichiarazione alla quale mi obbligano le parole del senatore Gadda.

La provincia di Roma non è stata in alcun modo interpellata intorno alla legge che sta in discussione, e non ha potuto quindi in alcun modo nè discutere nè provvedere alla legge stessa.

CAPPELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAPPELLI, *relatore*. Dopo il discorso dell'onorevole senatore Vitelleschi, strenuo, ma unico, rappresentante della minoranza dell'Ufficio centrale, e dopo quanto han detto i senatori Gadda e Borghese, io, come relatore della maggioranza del suddetto Ufficio, non posso fare a meno di prender la parola: ma mi studierò di esser brevissimo. E per esser breve e non divagare terrò l'ordine stesso degli onorevoli senatori preopinanti, ai quali debbo rispondere.

Il senatore Vitelleschi ha fatto innanzi tutto la storia degli ospedali romani, e l'ha fatta da par suo, con tanta competenza, quanta ne può avere chi per lunghi anni è stato gran parte dell'amministrazione degli istituti di beneficenza di Roma. Ma è proprio da questa storia degli ospedali romani che traggono i migliori argomenti tanti comuni, che hanno mandato

qui le loro petizioni a favore del disegno di legge, e specialmente quelli che appartenevano un tempo all'ex-Stato pontificio. Essi dicono che la storia degli ospedali romani è storia di grande e di pietosa larghezza, che gli ospedali romani furono fondati con un carattere quasi mondiale e specialmente quello di S. Spirito, che per secolare tradizione furono sempre aperti a tutti gl'infermi poveri, e che il loro patrimonio fu costituito principalmente con i lasciti dei cittadini di tutte le provincie ex-pontificie e con le loro contribuzioni forzose. Per tali ragioni appena andato in vigore il regio decreto 28 agosto 1896, n. 407, più di cinquecento comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e delle Romagne reclamarono al Ministero dell'interno contro disposizioni che violavano veri e propri diritti secolari ed apportavano il perturbamento permanente nei bilanci comunali. E quando ebbero notizia che il Governo aveva preso nella dovuta considerazione questi reclami ed aveva presentato il disegno di legge, che ora discutiamo, non mancarono d'inviare centinaia di petizioni all'uno ed all'altro ramo del Parlamento, per ottenere l'approvazione del progetto ministeriale.

Il senatore Vitelleschi ha poi affermato che le 411,000 lire del fondo speciale sono insufficienti; tanto più che la legge in discussione farebbe aumentare il concorso dei malati agli ospedali romani. Ma io rispondo che dai bilanci consuntivi per gli ultimi anni degli istituti ospedalieri di Roma, risulta che alla detta somma annua ascendono in media tutti i rimborsi che si son ripetuti dai comuni del Regno, e che perciò essa rappresenta il disavanzo normale dei bilanci ospedalieri, cioè la spesa della specialità per malati non appartenenti al comune di Roma. Ed aggiungo non esser probabile quel che teme il senatore Vitelleschi, cioè che l'approvazione della legge in esame determini una maggiore affluenza di malati agli ospedali, perchè a questa la legge stessa pone un freno con lo stabilire che, esaurito il fondo speciale, di cui all'articolo primo, avranno gli ospedali romani il diritto di ripetere il rimborso dai comuni nei limiti indicati dall'art. 3. Fo anche osservare al Senato che l'ipotesi di deficienza del fondo speciale sarà più improbabile quando con questa legge avremo posta la gestione dei ripetuti ospedali sotto la diretta

vigilanza del Ministero dell'interno; perchè da ciò possiamo sperare considerevoli economie.

Il senatore Gadda ha domandato se son corse intelligenze tra lo Stato e la provincia di Roma, e se questa accetta il contributo. Certamente no; anzi il Consiglio provinciale di Roma fece voto al Governo perchè il disegno di legge fosse modificato. Ma contro questo voto sono pervenute al Senato tante petizioni dei comuni della provincia di Roma, nelle quali si afferma che il Consiglio provinciale, opponendosi alle 111 mila lire, circa, di contributo non fa bene gl'interessi della provincia; perchè nei passati anni il rimborso delle spese di spedalità da parte dei comuni di essa ammontò a circa L. 160 mila annue, mentre il contributo, secondo l'attuale disegno di legge, è molto minore, cioè di L. 111 mila circa. Ed hanno fatto anche osservare i comuni che non solo l'onere sarebbe minore, ma meglio ripartito; perchè la sovrimposta colpirebbe anche i contribuenti romani, che ora godono i vantaggi degli Istituti ospedalieri senza corrispettivo di sorta; mentre l'obbligo dei rimborsi pesa più sui comuni più poveri, che danno un maggior contingente alla emigrazione.

Il senatore Vitelleschi e il senatore Gadda han domandato perchè vuol farsi un trattamento speciale alla provincia di Roma ed han detto che siccome nessuna provincia d'Italia concorre alle spese di spedalità non è giusto che vi concorra quella di Roma. Ma io rispondo che le condizioni, in cui questa si trova rispetto agli ospedali, non sono quelle, in cui si trovano le altre provincie d'Italia; e per dimostrarlo mi riporto a quanto ho scritto nella relazione e che non ripeto temendo di abusare della pazienza del Senato.

Mi affretto dunque alla fine; ma non posso nascondere la penosa impressione in me prodotta dall'opporci che fa la provincia di Roma a questo disegno di legge. Il piccolo contributo che le s'impone non è soltanto doveroso rispetto ai comuni dell'ex-Stato pontificio e rispetto a quelli, dai quali vengono i lavoratori dell'Agro romano; non solo libera i comuni della provincia da rimborsi che ammontano a somma molto maggiore; ma sarà compensato ad usura dai vantaggi che ne verranno alla provincia di Roma. Esso assicurando la gratuita assistenza negli ospedali romani agl'in-

fermi poveri di tutto il Regno farà cessare la propaganda che in tanti comuni d'Italia si è iniziata contro la emigrazione per l'Agro romano. E che io non esageri ne fanno fede le mille petizioni che ho su questo banco a disposizione del Senato. Quando i proprietari romani vedranno con queste legge riaprirsi le antiche e feconde correnti dell'emigrazione temporanea e permanente per l'Agro loro, senza le quali e bonifiche e miglioramenti sono sogni; allora forse benediranno a questa legge, che ora temono, ed al Senato che l'approverà, com'io confido.

E con questo voto ho finito.

Presentazione di un progetto di legge.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge relativo allo « Acquisto dei quadri ed oggetti d'arte dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze a favore delle Regie Gallerie di detta città ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici, i quali saranno convocati domani, per le ore quattordici, sia per esaminare questo disegno di legge, sia per esaminare l'altro che riguarda le « Disposizioni sul credito comunale e provinciale ».

Ripresa della discussione.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Non è mestieri che io dica i motivi per i quali il ministro dell'interno non è in questo istante nell'Assemblea presso la quale ho l'onore di parlare. Io debbo farne in qualche modo le parti, benchè il ministro del tesoro nella proposta e nella riconferma di questa legge e nel suo svolgimento non abbia potuto avere altra parte se non quella che consisteva nel fornire i fondi richiesti all'erario.

Il Senato conosce, e se non lo avesse conosciuto prima ben lo avrebbe appreso dall'im-

portante relazione dell'Ufficio centrale, e dai discorsi che qui oggi abbiamo inteso, quanto la materia sia ardua e complicata; il Senato sa come sia ormai passata per diversi disegni di legge, e per diverse proposte, e per quali ragioni giovi rompere gli indugi e venire ad una conclusione.

Il senatore Vitelleschi, come è suo costume, con parole chiare, ornate e precise, ha svolta la storia di questa faccenda che riguarda la spedalità romana, e le sue relazioni, sia coi comuni e colle provincie, sia con lo Stato; ed il relatore ha validamente sostenuto il disegno di legge; e non è mancata la nota opportuna del senatore Gadda, il quale, competente in tanti argomenti, quando si tratta della Provincia di Roma, ha la speciale competenza delle cose viste da lui, con tanto amore e con tanto senno, appena l'Italia potè congiungersi alla sua acclamata capitale.

L'onor. senatore Vitelleschi nella storia da lui esposta, arguto come egli è, ha aggiunto una amenità che certamente non vorrebbe annoverare nell'ordine dei fatti, poichè io sono certo che egli ha tale idea del Governo del suo paese che lo persuade come esso usi presentare le leggi informate ai concetti che reputa giusti e opportuni, non mai perchè una parte di deputati possa influire più efficacemente che un'altra nel determinare la via che il Governo deve scegliere e in cui debba proseguire. Ed arguto sì, ma giusto come egli è, per fermo sa apprezzare tanto i deputati della provincia romana da non immaginare che abbiano meno validamente di altri tutelati gli interessi di questa provincia presso il Governo, se pure di tutelarli vi fosse bisogno.

Il senatore Vitelleschi disse degli oneri nuovi e maggiori che incontra lo Stato con questo disegno di legge. Ma lo Stato li ha implicitamente assunti il giorno che colla legge Crispi liberò per un complesso di disposizioni il comune di Roma dall'obbligo della spedalità e l'attribuì temporaneamente allo Stato salvo a rivalersene sugli averi delle confraternite.

Ora, o signori senatori, la liquidazione dei beni delle confraternite fu contrastata per molti motivi così che fallì all'intento del legislatore e non accenno solo a motivi amministrativi, ma soprattutto perchè sono intervenute sentenze,

che hanno in grandissima parte frustrato le previsioni sulle quali la legge Crispi poggiava.

Del resto il senatore Vitelleschi conosce al pari di me quanto oggi sarebbe stato difficile richiamare le confraternite a concorrere a queste spese, sceverando sui loro averi quelle parti che veramente appartengono agli scopi propri e durevoli di quelle istituzioni, dalle altre connesse con scopi che si credette avessero a cessare, ma intorno ai quali, ripeto, la giurisprudenza non corrispose alle aspettative dello Stato.

Sparito, adunque, in servizio della spedalità in Roma, il vantaggio che si sperava trarre dagli averi o dal concorso delle confraternite, e rimanendo l'obbligo assunto colla legge Crispi, intervennero le disposizioni legislative del 1896, che riversarono il carico sui comuni, armando la riscossione col privilegio della mano regia; e allora gl'interessati tacquero, ma non pagarono; e quando si vollero costringere a pagare, si oppose un grido di costernazione e di protesta da parte dei comuni, che non potevano soddisfare il debito loro senza disordine estremo per le loro finanze e sospensione dei pubblici servizi e incomportabili aggravii per i contribuenti già duramente colpiti.

Vero è che lo Stato assume ora un onere, e un onere assai grave, perchè si tratta della somma annua di 300,000 lire.

L'esempio sarebbe pessimo se si dovesse seguire in altri casi consimili, in altre città.

Ma la storia stessa ridestata dal senatore Vitelleschi insegna la specialità del caso. Egli parlò dell'universalità propria delle istituzioni ospedaliere in Roma; e in Roma lo Stato italiano sente di dover seguire questo impulso, di dover serbare queste tradizioni di universalità.

Agli ospedali di Roma tutta la nazione presta il suo concorso, ed il ministro del tesoro allargò discretamente i cordoni della borsa, perchè vi sono sentimenti, vi sono necessità storiche che vincono il consiglio delle cifre.

Ci incalza il senatore Vitelleschi, accusandoci di aver anche chiamato a contribuire la provincia di Roma. Il senatore Borghese riferì come sono passate le cose tra Governo e provincia, ed io intorno a ciò non sarei in grado di dare informazioni precise; ma, insomma, la provincia è stata chiamata a sollevare i comuni dall'obbligo diretto che loro spettava in ordine

alle spese degl'infermi. Essa aumenterà di un centesimo la sovrimposta fondiaria a carico di tutta la provincia, ma ne avranno sgravio i comuni, prima obbligati a sopportare le spese di ospitalità.

Si distribuisce il peso su tutti i comuni della provincia, con beneficio notevole dei singoli comuni, prima troppo gravati, con lieve peso per gli altri. Il contributo diventa collettivo, provinciale.

Si equiparano tutti i comuni della provincia di fronte a quest'opera di carità e di assistenza sociale.

Per verità la sola proprietà fondiaria fornisce la sovrimposta provinciale. Ma sopporterebbe anche i maggiori pesi nei comuni che avranno sollievo. E in tutto questo intreccio di solidarietà e d'interessi vi è pure qualche cosa che corrisponde alle condizioni di fatto che s'incontrano nella provincia romana.

Un altro argomento ci oppone l'onorevole senatore Vitelleschi.

Egli disse: Quando i comuni sapranno che lo Stato e la provincia provvedono ai malati e che essi dovranno intervenire soltanto in determinate circostanze, crescerà smisuratamente l'affluenza degl'infermi.

L'onorevole senatore Vitelleschi trascurò interamente una parte essenziale di questa legge.

Questa legge, mentre determina l'attribuzione della spesa, è legge di freno e di riforma; di freno rispetto all'accettazione dei malati, di riforma rispetto alle amministrazioni, alle gestioni ospitaliere, dove reca l'intervento diretto, efficace dello Stato.

Vegga l'onorevole senatore, vegga il Senato l'articolo 2 di questo disegno di legge, e vogliano considerare le regole tanto severe che ivi si ordinano per frenare le ammissioni negli ospedali.

Noi speriamo che i freni stabiliti con questa legge, che l'opera emendatrice e riformatrice degli ospedali di Roma, che le ammissioni meglio vigilate e la severità amministrativa meglio condotta, valgano a rimuovere il pericolo di maggiori spese. In ogni caso se le spese soverchiassero per l'avvenire questa legge non avrà detto l'ultima parola, e quando lo Stato si vedesse esposto alle eventualità di una spesa più grave di quella oggi consentita, non tarderà

a proporre nuovi provvedimenti che bastino a limitarne la responsabilità e gli impegni.

Ma confido ciò non avvenga, mentre avviso che nell'amministrazione ospitaliera di Roma si possano introdurre notevoli riforme, e che a queste debba risolutamente mirare l'azione del Governo.

Io prego il senatore Vitelleschi di non insistere nella proposta che questa legge sia rinviata all'Ufficio centrale.

Dopo questo rinvio, le proposte delle quali si tratta rimarrebbero sostanzialmente quelle che oggi sono.

Vi sono molti interessi che attendono ed hanno nocimento nell'indugio; con alto senso di umanità, si mira a riordinare in Roma le istituzioni ospitaliere; il Governo interviene con eccezionale larghezza perchè sono eccezionali le circostanze ed è eccezionale lo scopo che ci ha determinato.

Insieme col voto del Senato, conceda anche il suo l'onorevole senatore Vitelleschi e, rotti gl'indugi, possa questa legge essere presto definitivamente approvata (*Bene*).

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io dirò brevissime parole per giustificare il perchè, quantunque senza nessuna speranza, non possa arrendermi alla domanda fatta dal ministro.

Quando si ha una convinzione, non si può cambiare da un momento all'altro.

Il Senato non voterà la mia proposta ma io sento il dovere di mantenerla.

Il relatore ha espresso un desiderio giusto; ma non basta avere dei desideri, bisogna che vi siano i mezzi per appagarli.

Ora in questa legge non vi è chi provveda alle future eventuali spese.

Il ministro del tesoro, che è in questa materia competentissimo, ci ha detto che vi procurerebbe lo Stato, e sta bene; ma badi onorevole ministro, che, dicendo ciò, ella prende un grosso impegno.

Se il Ministro è persuaso che potrà decidere il Parlamento a pagare la spesa occorrente per gli ospedali di Roma, non avrei più nulla da aggiungere. Ma non credo sarà facile; io però preferirei che questa legge fosse fatta in modo da allontanare questa eventualità, e questo si

potrebbe ottenere con non gravi ritocchi e senza essenziali spostamenti di oneri.

Per non tediare il Senato io cercherò di riassumermi in brevissime parole.

Lo stato di fatto secondo questa legge è che la spesa che risulterà al di sopra delle rendite degli ospedali deve esser pagata dai comuni.

La legge evidentemente non presuppone che i comuni non paghino.

E quindi secondo questa legge i comuni sono preventivamente caricati dalla differenza fra l'entrata e la spesa. Ora io domando che di questa differenza invece di essere gravati troppo tardi e quando il *deficit* è già avvenuto, i comuni sieno gravati in precedenza con delle aliquote minime per impedire che il *deficit* avvenga.

E quindi, supponendo che i comuni paghino secondo il mio sistema, non sborserebbero una somma maggiore di quella che dovrebbero pagare secondo la legge.

Ma la verità è che i comuni non pagano perchè si sono soppressi tutti i metodi efficaci per farli pagare, specie da quando avete tolta loro l'abitudine di iscrivere questa passività nel loro bilancio.

Se questa sana abitudine venisse conservata nei bilanci dei comuni e delle provincie avremmo allora il mezzo di rialzare o di abbassare questa aliquota, a seconda dei bisogni dell'Amministrazione degli ospedali, che sarebbe assicurata del pareggio per un tempo indefinito, mentre invece col sistema del progetto di legge essa è esposta all'eventualità di un accrescimento cui nessuno provvede.

Per questa convinzione che ho, non posso rinunciare dal pregare il Senato di voler prendere in considerazione la mia proposta.

Perchè la difficoltà che questo progetto di legge ritorni alla Camera, non mi pare che abbia una grande importanza. Io sono amico di questo Governo e perciò sarei disposto a fare del mio meglio per facilitargli la via e per non creargli delle difficoltà. Ma credere veramente che si crei una difficoltà politica per una questione di ospedali, e per un' aliquota maggiore o minore, mi pare una cosa un po' esagerata.

Ecco perchè io insisto in questa mia domanda.

Il Senato ne giudicherà; io avrò soddisfatto la mia coscienza, e il ministro sarà contento.

Un'altra cosa mi rimane a dire. L'onorevole ministro, quando ha toccato la questione delle confraternite, ha affermato che io non ho detto una verità.

Ogni verità non è opportuno il dirlo; ecco il solo rimprovero che il ministro può farmi; ma la verità è quella che è, anche se io non la dico. Ed io, dicendo la verità, mi son fatto interprete di molti che non hanno occasione di dirla. Ripeto che è facile provocare un voto, ma non è ugualmente facile il fuorviare l'opinione del paese. Ciò dico più particolarmente per la ingiustizia commessa a carico della provincia di Roma.

E mi riassumo per la seconda volta. Credo che con pochi ritocchi questo progetto di legge potrebbe esser ridotto più giusto e più pratico, mentre così non è nè giusto nè pratico.

Ora un'ultima considerazione.

Questa Assemblea ha un vantaggio speciale di essere sottratta ad influenze politiche; intendendo soprattutto questa parola in senso stretto.

Le piccole influenze politiche in questa assemblea non hanno presa. Quindi certi progetti i quali non possono sfuggire alle piccole influenze politiche locali in un'altra aula, qui possono essere considerate più largamente, ed ecco perchè questa legge, la quale è stata il prodotto di un conflitto d'interessi locali in un'altra aula, potrebbe essere leggermente ritoccata e migliorata in questa dove queste influenze, ripeto, non ci sono.

Io sono perfettamente convinto che, quando fosse ragionevolmente ritoccata, l'altra Camera l'approverebbe. E questi ritocchi riuscirebbero particolarmente giovevoli al tesoro dello Stato. Ecco perchè mi sorprende di avere contrario il ministro del tesoro. Per queste ragioni io insisto che il progetto sia rinviato all'Ufficio centrale.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Pur rincrescendomi che il senatore Vitelleschi mantenga la sua proposta io lo ringrazio vivamente dei benevoli sentimenti che ebbe la cortesia di esprimere sia verso il Ministero sia verso di me.

Ho chiesto di parlare per ripetere con maggior precisione alcun chiarimento intorno a due punti rispetto ai quali probabilmente il senatore

Vitelleschi non aveva inteso con tutta esattezza quanto io dissi testè al Senato. Io non ho mai pensato di assumere per l'erario altro impegno tranne quello che è scritto nella precisa ed esplicita disposizione di questa legge. Anzi ho citato la somma, determinata ed insuperabile, che rappresenta l'importare di simile impegno.

Alla speditività in Roma provvederà lo Stato per la somma anzidetta e non oltre e così dicasi per quanto concerne la provincia di Roma.

Succederà poi certo ed assoluto l'obbligo dei comuni. Non v'ha dubbio, se noi immaginiamo, come il senatore Vitelleschi, che i comuni non paghino, cade una delle basi di questa legge. Ma allora qualunque ipotesi faccia il senatore Vitelleschi, qualunque sistema egli proponga, in cui si prenda a fondamento il concorso dei comuni od anche solo si faccia ad esso luogo per alcuna parte, sempre risorgerà la medesima obiezione, sempre dovrà distoglierci da qualsiasi provvedimento la medesima sfiducia.

Obbligo determinato dello Stato, obbligo determinato della provincia, obbligo successivo, certo ed assoluto, dei comuni: ecco le disposizioni che formano il tenore della presente legge.

Ma il senatore Vitelleschi teme che tutto questo non basti. A ciò io già ho risposto: non è davvero lo Stato che in simile caso dovrebbe assumersi carichi maggiori: avranno efficacia i freni posti per le ammissioni: lo Stato promuoverà le riforme opportune per contenere la spesa degli ospedali di Roma entro i limiti prefissi e ragionevoli, nei quali deve essere contenuta: e nel caso in cui simili riforme non approdassero sufficientemente, lo Stato avviserebbe anche a quelli altri provvedimenti legislativi che fossero da adottarsi per non eccedere mai la spesa consentita con questa legge, la somma che rappresenta il termine ultimo dell'impegno finanziario che lo Stato assume.

Ancora una parola intorno alla questione delle confraternite. Parlando testè delle vicende trascorse rispetto agli averi delle confraternite, io non ho inteso discutere i motivi per i quali le confraternite non concorrono secondo questa legge alle spese per la speditività in Roma, ma mirai a ricordare perchè la legge Crispi non abbia potuto avere la sua applicazione e siano mancati gli effetti che se ne erano attesi.

Date queste spiegazioni come risposta al-

l'onorevole senatore Vitelleschi, non posso più rinnovargli la preghiera già fatta prima, perchè non insista nella sua proposta, ma lo ringrazio un'altra volta per i sentimenti da lui espressi.

CAPPELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI, *relatore*. L'onorevole senatore Vitelleschi ha testè ripetuto esser questa una legge non adeguata allo scopo, che si prefigge, di far fronte al disavanzo dei bilanci ospedalieri romani senza rimborsi dei comuni.

Affinchè il Senato non resti sotto l'impressione di questo asserto, che parte da un senatore di tanta autorità, credo utile ripetere anche io che la somma suddetta rappresenta il disavanzo normale annuo e perciò deve ritenersi sufficiente. Potrà essere anche esuberante qualora si sottoponga la gestione degli ospedali romani alla vigilanza diretta del Ministero dell'interno, come si propone, e possano ottenersi economie. All'ipotesi poi di una maggiore affluenza agli ospedali romani dopo l'approvazione di questa legge ho già risposto: essa è poco probabile; perchè la legge stessa non incoraggia un eccessivo concorso agli ospedali statuendo che riviva in questi il dritto verso i comuni per i rimborsi, qualora si verifichi la deficienza del fondo speciale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola io dovrei chiudere la discussione generale. Prima debbo ricordare al Senato che il senatore Vitelleschi ha presentato una proposta colla quale vorrebbe che il disegno di legge in discussione fosse rinviato allo stesso Ufficio centrale che l'ha già esaminato e sopra il quale ha presentata la sua relazione, perchè prendesse in considerazione le osservazioni fatte durante questa discussione (specialmente dal senatore Vitelleschi) e ne riferisse al Senato.

Quindi io debbo prima di tutti interrogare l'Ufficio centrale se crede di aderire a questa proposta del senatore Vitelleschi.

CAPPELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può aderire perchè la necessità, anzi l'urgenza, di questa legge è grandissima.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti la proposta del senatore Vitelleschi, domando al Senato se crede di appoggiarla.

Chi intende di appoggiare la proposta dell'onorevole Vitelleschi è pregato di alzarsi.

(È appoggiata).

PRESIDENTE. Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Il Senato ha inteso che si tratta di rinviare il disegno di legge allo stesso Ufficio centrale, perchè gli piaccia riferire nuovamente sopra di esso, tenendo conto delle osservazioni fatte in questa discussione, e più specialmente di quelle dell'onorevole Vitelleschi.

Chi intende di approvare questa proposta è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta Vitelleschi non è approvata).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per la cura degli ammalati poveri non appartenenti al comune di Roma nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, è costituito sotto l'Amministrazione ospitaliera un fondo speciale:

a) collo stanziamento di una somma annua di lire 300,000 nel bilancio dello Stato;

b) con lo stanziamento di lire 111,123 56 nel bilancio della provincia di Roma.

(Approvato).

Art. 2.

L'ammissione degli infermi poveri nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, si eseguisce agli effetti della presente legge, nei seguenti modi:

a) in base a verbale di ammissione redatto dal sanitario dell'Istituto all'uopo incaricato, in concorso di un sanitario delegato dall'autorità governativa, dal quale risulti la necessità e l'urgenza della cura ospedaliera.

In caso di dissenso fra i due sanitari, deciderà il direttore sanitario dell'Istituto, o chi ne fa le veci;

b) in seguito ad ordinanza di ricovero emessa ai sensi dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(Approvato).

Art. 3.

Ove alla fine dell'esercizio la gestione ospitaliera si trovasse, valutate le somme provenienti dal fondo come sopra costituito, in deficienza, l'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti avrà diritto di ripetere il rimborso della spesa di spedità per gli ammalati poveri non appartenenti al comune di Roma, nella misura necessaria a colmare il disavanzo, e ciò nei seguenti limiti massimi:

a) sino a raggiungere la metà della diaria media normale negli ospedali di Roma, per gli ammalati poveri appartenenti a comuni già costituenti lo Stato pontificio;

b) sino a raggiungere il terzo della diaria normale per gli ammalati poveri di febbre malarica, o di altra malattia contratta sul lavoro agricolo, o per ragioni di tale lavoro, a qualunque comune del Regno essi appartengano;

c) sino a raggiungere la diaria media normale per gli ammalati poveri, non appartenenti al comune di Roma, e non compresi nelle lettere a) e b) del presente articolo.

Però anche per gli ammalati poveri compresi nelle lettere a) e b) la spesa di spedità potrà essere ripetuta nella misura della diaria normale, ove siano caduti infermi fuori del territorio del comune di Roma.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Faccio una semplice domanda.

L'art. 3 dice:

« Ove alla fine dell'esercizio la gestione ospitaliera si trovasse, valutate le somme provenienti dal fondo come sopra costituito, in deficienza, l'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti avrà diritto di ripetere il rimborso della spesa di spedità per gli ammalati poveri non appartenenti al comune di Roma, nella misura necessaria a colmare il disavanzo, e ciò nei seguenti limiti massimi ».

Questa dizione non è chiara, perchè non è detto da chi gli ospedali devono ripetere.

Si doveva dire *dai comuni* che hanno mandato gli ammalati all'ospedale.

È vero che la legge del 1896 stabilisce l'obbligatorietà a carico dei comuni, ma colla proposta di legge facciamo una deroga alla legge generale, onde doveva chiaramente dirsi che

resterà a carico dei comuni quanto fosse per eccedere l'onere posto a carico dello Stato e della provincia.

È vero che l'articolo nei successivi capoversi stabilisce la misura del concorso, onde si può dedurre che il debitore è il comune; tuttavia sarebbe opportuna una maggiore chiarezza, una dichiarazione esplicita che l'onere sarà a carico dei comuni.

Siccome vediamo con quanta difficoltà i comuni pagano, sarebbe prudente portare nella legge una tale evidenza, che tolga ogni pretesto alle opposizioni.

Sarà quindi bene che ogni dubbio sia ora chiarito, se non da una modificazione al testo, almeno da esplicita dichiarazione dell'Ufficio centrale e del Governo.

CAPPELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI, *relatore*. Non credo vi possa essere dubbio: certamente dai comuni.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Se dalla lettera della legge può nascere il dubbio espresso dal senatore Gadda, mi sembra però che rimanga escluso, oltre che dalle dichiarazioni del relatore, anche dal complesso e dallo spirito della legge stessa e dalle relazioni parlamentari onde fu preceduta. Ad ogni modo io mi unisco alle dichiarazioni del relatore, e rimane esplicitamente inteso, come se fosse scritto nella legge, che gli ospedali cui questa legge riguarda, e l'interessati tutti a che i comuni adempiano gli obblighi loro, si rivolgeranno direttamente ai comuni stessi, godendo ancora di tutti quei privilegi che la legge del 1896 concedeva rispetto alla esazione di simili crediti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo terzo del progetto di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

La tutela dell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, è esercitata dal Ministero dell'interno a forma dell'articolo 43 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Esso determina la eventuale rimanenza passiva da ripianarsi col rim-

borso delle spese di spedalità nel modo sopra indicato.

La Commissione amministrativa dell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti delibera la quota percentuale da prelevarsi sulle spedalità per gli ammalati poveri non romani, necessaria a raggiungere la somma determinata, a pareggio del consuntivo, dal Ministero dell'interno cui rimette tale deliberazione, cogli elenchi per comune di origine del ricoverato e per provincia, specificanti le giornate di cura prestata e la quota da rimborsarsi per ogni ammalato povero, colla dichiarazione del municipio di Roma che dai registri di anagrafe l'infermo non risulta dimorante nella capitale da oltre cinque anni.

Il Ministero dell'interno, verificata la regolarità della quota di rimborso deliberata e dei singoli elenchi, li rende esecutori.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Questo articolo contiene una disposizione molto importante, ed è la prima.

Esso stabilisce che la tutela degli istituti di S. Spirito e degli ospedali riuniti di Roma è esercitata dal Ministero dell'interno, a forma dell'art. 43 della legge 17 luglio 1890.

Io comprendo perfettamente la ragione di questa disposizione. Non si poteva deferire la tutela alla Giunta provinciale amministrativa di Roma, poichè si tratta d'interessi che involgono altri comuni all'infuori della provincia medesima. Però è da avvertire quanto sia grave questa competenza che si dà al ministro dell'interno; basta leggere il contenuto di questo articolo. In esso è detto che il ministro dell'interno determina la eventuale rimanenza passiva da ripianarsi col rimborso delle spese di spedalità.

Ora, praticamente, come si esplica questa disposizione?

Il capo della divisione delle opere pie prepara il provvedimento, e il ministro firma senza esame.

Non è a credere che il ministro possa personalmente occuparsi di tutte le questioni di contabilità, di competenza e di responsabilità che involge questa disposizione.

Ciò posto, io domando all'onorevole ministro: non crede egli che sarebbe conveniente, a tutela dei molti e gravi interessi in conflitto, che natu-

ralmente sono involti in questa disposizione, di stabilire che sia istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione, composta di uomini competenti, la quale assuma le funzioni enunciate in questo articolo, s'intende con ufficio consultivo?

Il creare questa Commissione non richiede una disposizione di legge, poichè non si eccedono le competenze regolamentari del Governo del Re.

In questo modo si avranno quelle garanzie che tutti gl'interessati, cominciando dal comune di Roma e comprendendo gli altri comuni del Regno, hanno diritto di avere, per esser sicuri che tutte le controversie, delle quali si tratta, sono state studiate, non solamente da un capo servizio, che suppongo diligentissimo, che però ha altre funzioni assorbenti, ma da una Commissione composta di persone competenti.

Il ministro può prendere quest'impegno, perchè, ripeto, non occorre una disposizione di legge, potendo, questa Commissione istituirsi per decreto reale.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Il senatore Saredo sa bene come la disposizione di quest'articolo istituisca, in gran parte, quei nuovi freni e quell'azione riformatrice, onde parlavo poc'anzi rispondendo al senatore Vitelleschi. Lo Stato mentre interviene nella spesa deve provvedere affinché questa non aumenti, deve avere nelle mani sue, almeno sotto la forma della tutela, il reggimento degli istituti dei quali si tratta.

Ma io do alla proposta del senatore Saredo la considerazione che ben merita.

Egli chiede non una Commissione la quale renda inefficace o affievolisca il freno, e l'opera riformatrice dello Stato, ma una Commissione la quale consultativamente possa esporre al Ministero le ragioni di quegli enti che sono anch'essi interessati in un medesimo intento.

Se la spesa oggi prevista dovesse per l'avvenire smisuratamente aumentare, non dovrebbe lo Stato sopperire ad essa, ma vi sarebbero chiamati i comuni. Giova che tutti gli interessi abbiano la loro espressione presso il Governo, possano associarsi alla sua opera vigilante ed emendatrice.

L'onorevole senatore non ha proposto alcun articolo di legge, ma il Governo terrà in grandissimo conto la sua proposta, con inclinazione propizia a tradurla in atto nei modi più opportuni.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Ringrazio l'onorevole ministro di avere, non solo accettata la mia proposta, ma di avere aggiunto altre ragioni a quelle che ho avuto l'onore di esporre in appoggio della proposta medesima.

Quindi mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Pregherei la Commissione di volermi togliere un dubbio. In questo art. 4, nel 2° paragrafo si parla soltanto di appartenenza al comune di Roma ovvero del comune di origine del ricoverato. In altre parole, pare che il carico della spedalità, quando non incomba al comune di Roma per la residenza durante 5 anni, spetti al comune d'origine del ricoverato negli ospedali.

In tal modo l'articolo sancirebbe il domicilio di soccorso nel comune di origine. Ciò, a mio modo di vedere, sarebbe una novità contraria a ragione ed alle leggi generali sul domicilio di soccorso.

Ma può essere che io non intenda l'articolo, che esso non offenda il diritto vigente, non turbi la competenza passiva della spesa; e miri soltanto a fornire una notizia di statistica. Quindi domando una semplice spiegazione all'Ufficio centrale.

CAPPELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI, *relatore*. Veramente questa non è una novità. Anche nell'art. 6 del regio decreto 28 agosto 1896, n. 229, si parlò di *presunto comune di domicilio di soccorso* e come tale io credo si parli qui del comune di origine.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Io mi sono male spiegato. Per desiderio di esser breve, riuscii oscuro; è stata questa la mia colpa, per la quale l'onorevole relatore non rispose alla mia obbiezione.

Non opposi la ragionevolezza della disposizione contenuta nell'art. 4 per quanto riguarda il comune di Roma. È normale ed è giusto che

quando il ricoverato nello spedale appartenne alla popolazione stabile di Roma per cinque anni, essendo il domicilio di soccorso a Roma, si pongano le spese di spedalità a carico del comune di Roma. Con le nostre leggi ciò è perfettamente d'accordo. Io ho detto che non è conforme alle nostre leggi l'altra parte della disposizione contenuta in questo paragrafo 2° dell'art. 4. Stando alla lettera dell'articolo, per ciò solo che un ricoverato non ha il domicilio di soccorso in Roma, si va a cercare non quel domicilio di soccorso che gli appartiene per il diritto comune vigente, così e come è regolato dalle nostre leggi, ma si cerca invece senza altro soltanto il comune di origine. Con questa frase scritta nell'art. 4, sorgerà la questione, se noi veniamo a cambiar qui le norme sul domicilio di soccorso, con un concetto nuovo e diverso da quello che costituisce la regola ordinaria del nostro diritto amministrativo, in applicazione della legge comunale e provinciale che pone fra le spese obbligatorie comunali la dei malati poveri. Quando i comuni saranno chiamati al pagamento, prevedo che nasceranno dei conflitti. Ora si dirà, che obbligato a pagare deve intendersi questo comune di origine, perchè di esso soltanto impone l'articolo che si faccia ricerca, una volta esclusa l'appartenenza a Roma, e che si tratta di una legge speciale che ha derogato alla legge generale. I comuni di origine opporranno che, per diritto comune, deve pagare il comune dove il ricoverato ha il domicilio di soccorso; che l'art. 4 ordina una semplice indagine, non stabilisce una competenza passiva, non deroga con la frase adoperata alle altre leggi vigenti sulla materia della spedalità.

Io prevedo, ripeto, che nasceranno, per virtù di questo articolo, nuove questioni. D'altra parte non parrebbe giusto, se proprio qui si vuol fissare la competenza passiva della spesa di spedalità, che, pel solo fatto che un ricoverato appartiene ad un comune solo per origine, questo debba essere caricato di spese di spedalità, e che ne resti esonerato il comune ove il ricoverato ha il domicilio di soccorso. Devo credere piuttosto che siasi usata una locuzione impropria, dicendo comune di origine, invece che di soccorso, anzichè supporre che siasi voluto, con regresso inspiegabile e con ingiustizia, introdurre per gli ospedali a Roma un *gius* singolare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. È grandemente pericoloso l'interpretare in questo momento il significato preciso, rispetto agli obblighi dei comuni, delle parole testè citate. Consideri il senatore Pellegrini che questo è un *ius* singolare poichè si tratta di un sistema di concorso nelle spese di spedalità già anteriormente diverso da quello stabilito dalla legge generale del nostro paese.

Quindi io credo che queste parole non sieno state scritte a caso, e, se non in relazione al disposto generale della nostra legge amministrativa, in relazione alle consuetudini e alle discipline particolari, che hanno retto finora le relazioni dei comuni, interessati in questa legge, rispetto ai loro obblighi di spedalità nella città di Roma. Egli è perciò che il dare, oltre le parole dette dal relatore, un'interpretazione più precisa a questa disposizione potrebbe, a parer mio, riuscir pericolosa.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Comprendo che per rispondere adeguatamente alla mia obiezione bisognerebbe modificare l'art. 4 e ciò avrebbe delle conseguenze troppo gravi. Si è fatto male, ma il rimedio è troppo eroico. Però non posso dichiararmi punto soddisfatto delle spiegazioni datemi dall'onorevole ministro. Quindi lasciamo le cose come stanno per la necessità dell'ora presente, e rassegniamoci ad attendere i futuri rimedi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendo fatta alcuna proposta, pongo ai voti l'art. 4 testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 5.

Tutte le controversie che potessero sorgere in dipendenza della presente legge tra l'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, tra i comuni o le varie istituzioni pubbliche di beneficenza, sono esclusivamente demandate alla competenza della IV sezione del Consiglio di Stato che decide in Camera di consiglio e senza ministero di avvocato. I ricorsi e documenti sono esenti dalla tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 6.

Coll'attuazione della presente legge, cessa di avere vigore il Regio decreto 28 agosto 1896, n. 407. Per il rimborso delle spese di spedalità prestate dall'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, ad infermi poveri non romani fino al giorno dell'attuazione della presente legge, si provvederà con le norme stabilite nel detto decreto ripartendo equamente in più esercizi l'ammontare del debito liquidato a carico degli enti debitori.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. Per l'art. 1 di questa legge, facendo uno strappo eccezionale alla legge provinciale e comunale, noi accogliamo improvvisamente alla provincia di Roma uno stanziamento di lire 111,123 56.

Io m'immagino che, come tutte le buone amministrazioni, anche la provincia di Roma avrà fatto il bilancio, il quale sarà approvato. L'articolo non accenna a quando entrerà in vigore questa legge, ma credo che seguirà il corso ordinario ed entrerà in vigore alcuni giorni dopo che il Senato lo avrà approvato. Come farà la provincia, con un bilancio già stanziato, a provvedere improvvisamente alle 111,000 lire occorrenti? Io non so in quale condizione florida possa trovarsi la provincia di Roma, ma in qualunque condizione si trovi, questo stato di cose è una novità che deve intralciare altamente l'amministrazione della provincia.

Io domando all'onorevole ministro, specialmente quale rappresentante del ministro dell'interno, come farà ad esigere dalla provincia, che a mezzo esercizio e sollecitamente provveda a questo cambiamento improvviso nei fondi già stanziati nel suo bilancio.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Mi corre l'obbligo di una risposta al senatore Di Prampero circa l'applicazione di questa legge. Certo il Governo, ed in particolar modo il ministro dell'interno, terrà in conto quanto egli ha esposto rispetto alla condizione presente in cui si può trovare la gestione amministrativa della provincia di Roma e alla applicazione o immediata o graduale di questo articolo speciale della legge che sta davanti al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo sesto ed ultimo testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Rinvio a domani della discussione degli articoli del progetto di legge: « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini » (N. 54).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dell'altro disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, e che aspetta da tempo l'approvazione del Senato: « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini ».

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del disegno di legge.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 54).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani la discussione degli articoli.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Provvedimenti per la spedalità degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma ricoverati negli ospedali della capitale (N. 55).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini (N. 54 - *Seguito*);

Stipendi dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti (N. 15);

Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria (N. 57);

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 61).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 26 marzo 1900 (ore 11.15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.